

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

ADUNANZA DEL 15 luglio 1981

N. 11 dell'O. d. G.

N. 143 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Legge regionale "Interventi promozionali per la realizzazione ed il potenziamento dei servizi di assistenza sociale a favore delle persone anziane".

L'anno millenovecento ttantuno il giorno quindici del mese di luglio alle ore 10,00, in Bari, nella sala delle Adunanze del Consiglio Regionale in seduta pubblica si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del Sig. Giuseppe Conte

vice presidenti i sigg Antonio Somma

consiglieri segretari i sigg. Prof. Domenico Bellifemine

e con l'assistenza:

- del Coordinatore del Settore della Segreteria del Consiglio Dott. Eraldo Panunzio

- del Coordinatore dell'Ufficio Aula e Resocontazione

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) AFFATATO Giuseppe	h		26) MARROCCOLI Tommaso		h
2) ANNESE Mario	h		27) MARTELLOTTA Giuseppe	h	
3) APRILE Brizio Leonardo	h		28) MONFREDI Angelo	h	
4) AUGELLI Raffaele	h		29) MOREA Leonardo	h	
5) BELLIFEMINE Domenico	h		30) NOTARNICOLA Vito	h	
6) BELLOMO Michele	h		31) PIACQUADIO Antonio	h	
7) BINETTI Vincenzo	h		32) PICCIGALLO Benito	h	
8) BORGIA Francesco	h		33) PICCOLO Francesco	h	
9) BORTONE Giorgio		h	34) QUARTA Nicola	h	
10) CALVARIO Pasquale		h	35) RICCIATO Antonio	h	
11) CAPOZZA Emanuele		h	36) RIZZO Marcello	h	
12) CARAMIA Giuseppina	h		37) ROMANO Domenico	h	
13) CARELLA Domenico	h		38) ROSSI Angelo	h	
14) CASSANO Michele	h		39) SALA Paolo	h	
15) CASTELLANETA Giuseppe	h		40) SILVESTRI Francesco	h	
16) CIOCIA Graziano	h		41) SINISI Rachele	h	
17) CIUFFREDA Pasquale	h		42) SOMMA Antonio	h	
18) COLASANTO Giuseppe	h		43) SORICE Vincenzo	h	
19) COLONNA Giuseppe	h		44) TARRICONE Luigi		h
20) CONTE Giuseppe	h		45) TRAVERSA Roberto	h	
21) CONVERTINO Cosimo	h		46) TRISORIO LIUZZI G.ro	h	
22) DELL'AQUILA Antonio	h		47) TROCCOLI Francesco		h
23) DI GIUSEPPE Cosimo	h		48) VENTURA Antonio	h	
24) FITTO Salvatore	h		49) VESSIA Onofrio	h	
25) FORTUNATO Loris	h		50) ZINGRILLO Giuseppe		h

A relazione del sig. Presidente, il quale informa l'Assemblea che undicesimo argomento iscritto all'ordine del giorno è il progetto di legge "Interventi promozionali per la realizzazione ed il potenziamento dei servizi di assistenza sociale a favore delle persone anziane".

Dà la parola al relatore per la VI Commissione consiliare permanente, cons. Fortunato.

- Omissis -

Segue la discussione generale.

- Omissis -

Il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere all'approvazione del progetto di legge articolo per articolo. Ne dà lettura.

- Omissis -

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere all'approvazione del progetto di legge nel suo complesso.

Seguono le dichiarazioni di voto.

- Omissis -

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita e fatta propria la relazione al progetto di legge;

Preso atto della discussione generale e delle dichiarazioni di voto;

Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli;

Ad unanimità di voti, espressi ed accertati per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare, così come approva, la legge regionale "Interventi promozionali per la realizzazione ed il potenziamento dei servizi di assistenza sociale a favore delle persone anziane", nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente parte integrante.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (Conte)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

F.to (Bellifemine)

LEGGE REGIONALE

"Interventi promozionali per la realizzazione ed il potenziamento dei servizi di assistenza sociale a favore delle persone anziane".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

(Finalità)

La Regione Puglia, in attesa della legge quadro nazionale sulla assistenza e della conseguente legge regionale di riordino della materia ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 616/1977, promuove, inserendo nella visione globale dei servizi sociali sul territorio, iniziative atte a garantire all'anziano le necessarie condizioni che consentano il suo permanere nel proprio ambito familiare e sociale ed il suo diritto ad un'esistenza dignitosa.

(Approvato all'unanimità)

Art. 2

(Obiettivi ed impegni della Regione)

Nel quadro di una programmazione organica dei servizi sociali di base per l'intera comunità, al fine di rendere operante tale diritto, la Regione:

- a) promuove e sostiene lo sviluppo ed il potenziamento dei servizi di sicurezza sociale a carattere territoriale attraverso un organico sistema di prestazioni in favore dei cittadini che, per età avanzata, per infermità croniche o insanabili difetti fisici sono privati della possibilità di svolgere, con autosufficienza, le abituali relazioni sociali e umane;
- b) promuove, stimola e sostiene le iniziative dirette a prevenire e rimuovere situazioni di bisogno e di emarginazione;
- c) sollecita ed agevola la trasformazione dei servizi pubblici e privati esistenti in favore degli anziani ed il loro adeguamento a forme aperte di intervento;
- d) assicura agli utenti l'effettiva libera scelta dei servizi e delle provvidenze disposte in loro favore e la loro partecipazione alla gestione dei servizi.

La Regione inoltre:

- 1) promuove indagini, rilevazioni sistematiche sulle condizioni e i problemi delle persone anziane, riservando per tale fine non più dello 0,25% del fondo annuale di finanziamento della presente legge;
- 2) promuove e sostiene iniziative di educazione e di prevenzione sociale e sanitaria atte a:
 - riqualificare la figura e la funzione della persona anziana nel contesto familiare e sociale;
 - facilitare la preparazione psicologica, sociale e culturale alla terza età;
 - prevenire e circoscrivere le alterazioni psicofisiche della senescenza;

- 3) promuove e realizza, nell'ambito delle norme della L.R. n. 54/78, la formazione e l'aggiornamento professionale del personale impegnato o da adibire nei servizi in favore degli anziani, ivi compreso il personale proveniente dagli Enti soppressi che già svolgevano attività assistenziale ai sensi del D.P.R. 616/1977.

(Approvato all'unanimità)

Art. 3

(Tipologia dei servizi)

I servizi sociali per gli anziani a carattere socio-sanitario si dividono ed articolano in:

1) Servizi aperti:

a) servizio di segretariato sociale; b) assistenza economica; c) as sistenza abitativa; d) assistenza domiciliare; e) assistenza ambulatoriale; f) centro aperto polivalente;

2) Servizi residenziali:

a) soggiorni di vacanze e di cura; b) comunità alloggio; c) case albergo; d) case di riposo; e) case protette per non autosufficienti.

(Approvato all'unanimità)

Art. 4

(Segretariato sociale)

Il servizio di segretariato sociale polivalente è volto ad assicurare al cittadino l'informazione, l'orientamento e l'assistenza necessaria per la fruizione delle risorse disponibili e per la conoscenza delle modalità procedurali per l'accesso alle stesse.

Detto servizio deve funzionare a livello di quartiere o di Comune a seconda l'ampiezza del territorio da servire in modo da garantire il massimo di agibilità ed un valido collegamento con le problematiche singole e collettive.

Il servizio di segretariato sociale polivalente deve altresì promuovere interventi finalizzati all'assunzione di dati conoscitivi sulla natura e l'insorgenza del bisogno per proporre e sviluppare l'attività dei servizi presenti nel territorio; deve, inoltre, sollecitare la partecipazione responsabile degli utenti per una corretta gestione dei servizi.

(Approvato all'unanimità)

Art. 5

(Assistenza economica)

L'assistenza economica ha il fine di prevenire mutamenti nelle condizioni di vita preesistenti al verificarsi dell'età avanzata o delle menomazioni fisiche che hanno portato alla invalidità e di evitare il ricovero in Istituto.

Essa si attua, di norma, attraverso la concessione di contributi che devono avere carattere di tempestività e di temporaneità, ad integrazione del minimo vitale determinato da apposita Commissione comunale.

Possono essere erogati contributi anche in forma continuativa se lo stato di bisogno è tale da non permettere un'autonoma vita all'interno della propria comunità, in alternativa ad ospitalità istituzionali.

All'anziano autosufficiente, al fine di evitarne l'isolamento sociale, si può assicurare l'avvio o la continuazione di attività produttive e

sociali adeguate allo stato fisico, facendolo, così, sentire ancora parte viva e partecipe del contesto socio-culturale.

(Approvato all'unanimità)

Art. 6

(Assistenza abitativa)

Per favorire la permanenza dell'anziano nell'ambiente originario, l'assistenza abitativa si esplica, anche in occasione di attuazione di piani di ristrutturazione o di recupero edilizio, mediante:

- a) interventi di manutenzione e di miglioramento delle strutture abitative;
- b) riserva di una aliquota di appartamenti dell'edilizia economica e popolare.

(Approvato all'unanimità)

Art. 7

(Assistenza domiciliare)

Il servizio di assistenza domiciliare ha lo scopo di evitare l'allontanamento dell'anziano dal proprio domicilio abituale e la sua istituzionalizzazione.

Il servizio domiciliare si articola in:

- prestazioni di tipo igienico sanitario ed infermieristico;
- prestazioni di tipo domestico;
- prestazioni di carattere socio-assistenziale.

(Approvato all'unanimità)

Art. 8

(Assistenza ambulatoriale geriatrica)

Il servizio ambulatoriale geriatrico su base comunale, circoscrizionale o di quartiere assicura prestazioni finalizzate alla prevenzione e alla riabilitazione nell'ambito delle funzioni del Centro Aperto Polivalente, previsto dal successivo art. 9.

Tale servizio deve poter disporre di mezzi di trasporto in modo che le suddette prestazioni non avvengano in costanza di spedalizzazione.

(Approvato all'unanimità)

Art. 9

(Centro Aperto Polivalente)

Il Centro Aperto Polivalente è una struttura di servizio a carattere territoriale per assicurare alle persone anziane o invalide effettive possibilità di vita autonoma e socializzata.

Il Centro Aperto Polivalente si caratterizza:

- a) come luogo di incontro sociale, culturale, ricreativo, aperto alla realtà sociale;
- b) come centro di servizi di ristoro e di pulizia (mensa, lavanderia, stireria ed altri eventuali);
- c) come base operativa per la realizzazione dei servizi domiciliari;
- d) come centro propulsore di iniziative di penetrazione nelle struttu-

- re chiuse per anziani;
- e) come centro di attività e di terapia occupazionale, nel quadro generale di un servizio di assistenza ambulatoriale. Il Centro Aperto Polivalente deve disporre di mezzi di trasporto.

(Approvato all'unanimità)

Art. 10

(Soggiorni di vacanze e cure)

I soggiorni di vacanze e cure costituiscono strutture residenziali temporanee, organizzate anche in forme autogestite, allo scopo di garantire agli anziani la possibilità di godere periodicamente di soggiorni in luoghi particolarmente salubri, idonei anche per le cure termali o climatiche al fine di poter effettuare terapie riabilitative confidenti al loro stato di salute, con possibilità di svago e di nuovi rapporti sociali.

(Approvato all'unanimità)

Art. 11

(Comunità alloggio)

Le comunità alloggio sono servizi sociali a carattere familiare, capaci di accogliere dalle 6 alle 10 persone, le quali si gestiscono autonomamente.

I comuni, singoli o associati, possono, al fine di evitare l'istituzionalizzazione degli anziani in case di riposo o negli ospedali, mettere a disposizione appartamenti situati in zone urbane o residenziali, forniti di adeguate infrastrutture e servizi sociali.

Al fine di assicurare l'assistenza socio-sanitaria agli ospiti, la Comunità alloggio dovrà collegarsi con i relativi presidi territoriali di base.

(Approvato all'unanimità)

Art. 12

(Case albergo)

Le case albergo si caratterizzano come un complesso di appartamenti predisposti per coppie od anziani soli autosufficienti. Sono provviste di servizi sia autonomi che centralizzati e di norma ubicate in zone urbanizzate, collegate con i servizi territoriali di base.

Le case albergo sono aperte a tutte le altre categorie di cittadini che si trovino in particolare stato di bisogno, nel limite massimo del 30% della ricettività della struttura.

(Approvato all'unanimità)

Art. 13

(Case di riposo)

In carenza di altre forme di assistenza ed in loro alternativa,

a richiesta degli interessati, gli anziani autosufficienti possono essere ospitati presso case di riposo adeguatamente fornite di servizi so cio-assistenziali e collegate con i servizi sanitari di base.

Fra le strutture di cui al comma precedente sono comprese le case di riposo dell'Opera Nazionale Pensionati d'Italia (ONPI) trasferite al la Regione ai sensi della L.N. n. 641/1978 e che saranno attribuite, con apposita legge regionale, in proprietà ai rispettivi comuni competenti per territorio.

Tutte le case di riposo devono avere un regolamento tecnico-assisten- ziale per l'attuazione delle singole forme di assistenza e permettere la partecipazione degli ospiti alla organizzazione e gestione della vita di istituto.

Tali strutture devono avere una localizzazione in zone urbane, devo- no favorire la vita di relazione dell'anziano, le attività di tempo libe- ro ed aprirsi alla comunità circostante, come sedi di servizi aperti al- la popolazione.

(Approvato all'unanimità)

Art. 14

(Case protette)

Le case protette sono strutture istituite per offrire una residen- za ed una assistenza adeguata a persone anziane non autosufficienti per le quali non sia possibile la permanenza nel proprio nucleo familiare o nel proprio alloggio.

Agli ospiti delle case protette devono essere garantite dai servi- zi sanitari territoriali competenti le necessarie prestazioni sanitarie medico-generiche e specialistiche.

(Approvato all'unanimità)

Art. 15

(Standards strutturali organizzativi)

Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, fissa con regola- mento gli standards strutturali organizzativi per ciascun tipo di strut- tura e servizi istituiti con la presente legge che dovranno comunque a- gire in coordinamento con i presidi sanitari territoriali di base.

(Approvato all'unanimità)

Art. 16

(Destinatari dei servizi e delle provvidenze)

I servizi, le provvidenze e gli interventi socio-sanitari e assi- stenziali di cui alla presente legge sono rivolti a tutte le persone an- ziane che, per particolari condizioni socio-sanitarie e ambientali, ab- biano comunque necessità di fruire di appositi servizi sociali o inten- dano fruirne anche mediante propri contributi.

E' considerato anziano il cittadino che abbia raggiunto i limiti di età previsti per il pensionamento di vecchiaia o che, per sopravve- nuta invalidità, non eserciti e non possa proficuamente esercitare at- tività lavorative.

Il servizio è gratuito per tutti coloro in stato di bisogno con reddito inferiore o uguale a quello dei trattamenti minimi di pensione erogati dall'INPS.

Per gli anziani con reddito superiore a tali limiti si procederà secondo criteri determinati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.

(Approvato all'unanimità)

Art. 17

(Gestione sociale dei servizi)

I Comuni, singoli o associati, assicurano la gestione sociale dei servizi in favore delle persone anziane attraverso la partecipazione alla gestione stessa degli utenti, degli operatori dei servizi pubblici o di iniziative socializzate riconosciute e dei sindacati di categoria esistenti nel territorio.

Le modalità di gestione indicate al comma precedente si applicano anche nelle II.PP.AA.BB.

(Approvato all'unanimità)

Art. 18

(Iniziative di volontariato)

Ai fini del raggiungimento degli scopi di cui alla presente legge, gli enti locali potranno avvalersi della collaborazione offerta dalle libere iniziative di volontariato.

(Approvato all'unanimità)

Art. 19

(Competenze dei Comuni)

I Comuni, singoli o associati, partendo dall'analisi degli standards di servizi esistenti sul territorio, devono determinare e predisporre gli strumenti operativi atti a rendere effettivo l'esercizio del diritto dei cittadini alla tutela della salute, al recupero ed al sostegno dello stato di benessere fisico, psichico e sociale, puntando essenzialmente alla prevenzione del disagio e del bisogno, sia sul piano sanitario, sia sul piano sociale. A tal fine provvedono:

- a formulare piani (annuali e poliennali) di intervento a carattere ordinario o straordinario, in favore della popolazione anziana assicurando a ogni formulazione la partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni sindacali e degli organismi giuridicamente riconosciuti eventualmente presenti nel territorio ed operanti nella materia di cui alla presente legge;
- a realizzare, nel territorio di competenza, una adeguata rete di servizi sociali, sanitari e assistenziali per le persone anziane privilegiando i servizi aperti e promuovendo e facilitando, attraverso contributi, la trasformazione dei servizi pubblici e privati esistenti;
- a coordinare, nel quadro di una programmazione territoriale degli interventi, le attività svolte in favore degli anziani da parte delle II.PP.AA.BB. offrendo ad esse azione di consulenza;

- a regolamentare le modalità per l'accertamento delle condizioni di assistibilità delle persone anziane adottando i conseguenti provvedimenti;
- ad adeguare gli standards strutturali, organizzativi e tecnico-funzionali dei servizi residenziali e a controllare il loro rispetto da parte degli enti ed Istituzioni pubbliche e private che assistono gli anziani;
- ad erogare le rette di ricovero agli Enti, alle istituzioni, ad associazioni che provvedono all'ospitalità degli anziani, in strutture di tipo residenziale a carattere sia temporaneo che permanente;
- ad assegnare alla famiglia dell'assistibile o a quella che assume lo obbligo di ospitarlo un contributo finanziario;
- ad erogare contributi alle comunità alloggio, ai singoli o coppie ospiti in strutture di tipo residenziale a carattere sia temporaneo che permanente.

(Approvato all'unanimità)

Art. 20

(Autorizzazioni)

Le strutture pubbliche e private attualmente operanti nella materia di cui alla presente legge, dovranno essere sottoposte a riclassificazione e revisione al fine di verificare l'idoneità all'esercizio delle attività e saranno inserite in apposito albo regionale, tenuto a cura dell'assessorato regionale ai Servizi Sociali.

L'esercizio e la gestione di nuove strutture private operanti nelle materie di cui alla presente legge e che comunque potranno ospitare al massimo 25 persone, sono soggette a preventiva autorizzazione e classificazione da parte della Giunta regionale.

La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, stabilisce le modalità ed i criteri di classificazione, riclassificazione e revisione di cui ai commi precedenti. Al termine delle procedure di cui al presente comma il Presidente della Giunta regionale emette apposito decreto di iscrizione all'albo regionale.

(Approvato all'unanimità)

Art. 21

(Abrogazioni)

Le disposizioni, per la parte relativa all'assistenza agli anziani, delle LL.RR. n. 36/78 e n. 28/79 sono abrogate e la materia è disciplinata dalla presente legge.

(Approvato all'unanimità)

Art. 22

(Delega all'assessore)

Il Presidente della Giunta, con proprio decreto, può delegare l'Assessore al ramo per le competenze di cui alla presente legge.

(Approvato all'unanimità)

Art. 23

(Criteri per il riparto dei finanziamenti)

La Regione, con provvedimento di Giunta, ripartisce annualmente una quota pari al 70% del fondo disponibile tra tutti i Comuni per gli interventi già di competenza regionale e attribuiti ai Comuni in virtù degli artt. 22 e 25 del D.P.R. 616/1977.

Detto riparto deve osservare i seguenti parametri:

- a) 2/10 in base alla popolazione residente;
- b) 4/10 in base all'incidenza della popolazione anziana su quella residente;
- c) 4/10 in base al numero dei cittadini con basso reddito di cui al penultimo comma dell'art. 16.

Per la parte residua delle risorse finanziarie disponibili e previste in bilancio, la Regione finanzia, con apposito piano, specifiche forme di intervento che i comuni intendano realizzare, trasformare o adeguare.

Alla fine di ogni esercizio le somme chieste e/o assegnate e non investite dai singoli Comuni per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, saranno accantonate in un fondo speciale permanente a disposizione dell'assessorato regionale ai Servizi Sociali per il finanziamento di interventi e progetti sperimentali nel settore.

(Approvato all'unanimità)

Art. 24

(Istanze di finanziamento)

I Comuni, singoli o associati, per accedere ai finanziamenti previsti dall'ultimo comma dell'articolo precedente, devono presentare, entro la fine di febbraio di ogni anno, apposita richiesta alla Giunta regionale corredata da propria delibera consiliare da cui si rilevi:

- a) le specifiche forme di intervento che si intendono realizzare, trasformare o adeguare;
- b) lo stato della situazione esistente sul territorio relativamente alla necessità dei servizi ed interventi in favore degli anziani;
- c) la dotazione di personale dei servizi già operanti e quella necessaria per la realizzazione delle specifiche iniziative, nonché le modalità di reclutamento, promozione e aggiornamento del personale stesso;
- d) gli oneri finanziari relativi.

Nell'accoglimento delle istanze surrichiamate e nel conseguente riparto finanziario la Regione dovrà privilegiare la spesa relativa ai servizi di comuni singoli o associati che ne siano completamente sprovvisti.

Sulla base delle richieste dei Comuni, il Consiglio regionale, entro il 31 maggio di ogni anno, approva il piano di riparto dei finanziamenti di cui all'ultimo comma del precedente articolo.

(Approvato all'unanimità)

Art. 25

(Norma finanziaria)

Per la spesa riveniente dalla presente legge prevista in lire 10.500.000.000 per l'anno 1981 si farà fronte come segue:

REGIONE PUGLIA
CONSIGLIO

9)

<u>PARTE II - SPESA</u>	<u>BIL. COMP.</u>	<u>BIL. CASSA</u>
- Cap. 14233 "Interventi promozionali per la realizzazione ed il potenziamento dei servizi di assistenza sociale a favore delle persone anziane (legge in corso di approvazione)	6.500.000.000	6.500.000.000
<u>Variazioni in aumento</u>		
- Cap. 14233 "Interventi promozionali per la realizzazione ed il potenziamento dei servizi di assistenza sociale a favore delle persone anziane (legge in corso di approvazione)	4.000.000.000	4.000.000.000
<u>Variazioni in diminuzione</u>		
- Cap. 14232 "Soggiorni climatici in favore di minori ed anziani - L.R. n. 36/78"	1.000.000.000	1.000.000.000
- Cap. 14214 "Assegnazione e/o anticipazione fondi ai Comuni per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza e di deleghe alle Amm.ni Provinciali - L.R. n. 28/1979"	3.000.000.000	3.000.000.000

Per gli anni successivi si farà fronte con gli specifici stanziamenti previsti nel bilancio di previsione degli esercizi finanziari di competenza.

(Approvato all'unanimità)

Art. 26

(Norma transitoria)

In sede di prima applicazione della presente legge, le istanze dei Comuni, di cui all'art. 24, dovranno essere presentate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

(Approvato all'unanimità)

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Conte)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
F.to (Bellifemine)